PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2779 di data 25 novembre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;
- **Impianto funiviario C134h "Malga Montagnoli-Monte Spinale", ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville;**
- **modifica tecnica non sostanziale relativa alla modifica della posizione di un sostegno.**

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI	- Presidente f.f.
- Silvio DALMASO	- componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI	- componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK	- componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO	- componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Ruggero VALENTINOTTI	- componente supplente Servizio bacini montani
- Elisabetta ROMAGNONI	- componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
- Paola VISINTAINER	- componente supplente Servizio geologico

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 25 novembre 2019, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C134h "Malga Montagnoli – Monte Spinale", ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Mauro Naletto, datati novembre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale consiste nella traslazione di circa 8 metri verso monte del sostegno n. 3 dell'impianto funiviario in oggetto specificato allo scopo di migliorare la confluenza tra le piste sottostanti la linea senza interferire sulla funzionalità della linea stessa.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale relativa alla modifica della posizione di un sostegno dell'impianto funiviario M134h "Malga Montagnoli – Monte Spinale", ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;

2. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/SD/fr